1. Il fatto che un accordo intercategorie sia concluso da due gruppi di operatori economici nell'ambito di un ente di diritto pubblico non lo sottrae all'applicazione dell'art. 85 del trattato.

2. L'accordo che stabilisca delle quote di produzione e dei contributi dovuti in caso di superamento delle stesse è atto a restringere la concorrenza fra produttori in quanto, penalizzando qualsiasi incremento di produzione, tende a mantenere inalterata la situazione esistente e rende più difficile per un produttore il miglioramento della propria posizione concorrenziale sul mercato.

3. Accordi che impongano il pagamento di contributi in caso di superamento di quote smerciabili possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri qualora riguardino un prodotto semifinito il quale, benché non sia normalmente spedito fuori dalla regione di produzione, costituisce cionondimeno la materia prima di un altro prodotto venduto nell'intera Comunità.

4. Il fatto che uno Stato membro rafforzi gli effetti di accordi in contrasto con l'art. 85 del trattato, rendendoli, mediante un decreto di estensione, obbligatori per tutti gli operatori economici del settore, è incompatibile con gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del trattato, in relazione agli artt. 3, lett. f), ed 85.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 136/86 *

1. Antefatti e fase scritta

L'attore nella causa principale, il BNIC (Bureau national interprofessionnel du cognac) è un'organizzazione fra categorie in fatto di mercato dei vini e dell'acquavite di Cognac, istituita da norme legislative e da regolamenti che risalgono al 1941 e sono stati più volte emendati. Secondo le norme in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (decreto del ministro dell'agricoltura 10 maggio 1975), il BNIC comprende:

a) due personalità che rappresentano rispettivamente la viticoltura e il commercio della regione che dà diritto alla denominazione d'origine controllata « Cognac », personalità nominate dal ministro dell'agricoltura;

b) delegati dei viticoltori e delle cooperative di distillazione e rappresentanti dei commercianti e dei distillatori (bouilleurs) di professione, nonché delegati delle attività connesse del pari nominati per tre anni dal ministro dell'agricoltura che egli sceglie da elenchi stesi dalle organizzazioni di categoria.

A norma del decreto 14 novembre 1960, i lavori del BNIC sono presieduti da un inge-

* Lingua processuale: il francese.

gnere generale dell'agricoltura, nominato dal ministro dell'agricoltura, il quale designa del pari un commissario del governo e, se del caso, un commissario del governo supplente. Il commissario assiste a tutte le deliberazioni del Bureau e della commissione permanente, e può associarsi ai provvedimenti adottati, oppure sottoporli all'approvazione del ministro (art. 4).

L'assemblea generale del BNIC adottava il 15 giugno 1978 il regolamento interno dell'ente come stabilisce l'art. 5 del decreto che ne disciplina anche l'attività. Il regolamento, approvato con decreto del ministro dell'agricoltura 2 agosto 1978, stabilisce le modalità di convocazione e di attività dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria, le relative competenze e disciplina attribuzioni e funzionamento della commissione permanente e delle commissioni tecniche. Sono contemplate sanzioni in caso di trasgressione degli accordi fra categorie estesi a norma della legge 10 luglio 1975.

Infatti tale legge, completata ed emendata dalla legge 4 luglio 1980, n. 502, stabilisce all'art. 2:

« La portata degli accordi conclusi nell'ambito di un'organizzazione di categoria riconosciuta può essere estesa per una durata indeterminata, in tutto o in parte, dalla competente autorità amministrativa, qualora siano intesi, con contratti tipo, convenzioni stagionali e conformi al generale interesse e compatibili con le norme della Comunità economica europea, a favorire:

— la conoscenza dell'offerta e della domanda;

— l'adeguamento e la normalizzazione dell'offerta;

— l'attuazione, sotto il controllo dello Stato, delle norme d'immissione sul mercato, dei prezzi e delle condizioni di pagamento;

— la qualità della merce;

— i rapporti tra le varie categorie nel settore di cui trattasi, in particolare mediante l'elaborazione di norme tecniche e di programmi di ricerca applicata e di sviluppo;

— l'affermazione della merce sui mercati interno ed estero.

L'estensione degli accordi è subordinata all'accoglimento delle loro norme da parte delle varie categorie rappresentate all'interno dell'organizzazione, all'unanimità o a seguito della procedura di cui all'art. 1 della presente legge ».

La legge 10 luglio 1975 contempla del pari (art. 3):

« Le organizzazioni fra categorie riconosciute, di cui all'art. 1, sono autorizzate a prelevare contributi presso tutti i membri delle categorie di cui trattasi a norma degli accordi estesi secondo la procedura di cui al precedente articolo, contributi che, pur essendo obbligatori, rivestono carattere privatistico.

Contributi possono essere del pari prelevati sui prodotti importati, secondo requisiti stabiliti con decreto. Su domanda delle categorie che ne fruiscono, i contributi vengono esatti in dogana, a loro spese (art. 12 della legge 4 luglio 1980, n. 502).

I contributi non escludono i tributi parafiscali ».

Il 29 ottobre 1979 il commissario del governo presso il BNIC, in seguito alle delibe-

razioni di tale ente in data 18 ottobre, adottava un provvedimento relativo alla stagione 1979/1980, con cui ne venivano disciplinati taluni aspetti. A norma dell'art. 3 della delibera, la quota di produzione di cui all'art. 2 della decisione 2 luglio 1976, che completa l'organizzazione di mercato nella regione di Cognac, si suddivide in:

« 1) Una quota destinata allo smercio, fissata uniformemente in Hl 4,50 di alcool puro per ettaro, trasformabile sia in vino per distillazione, sia in acquavite nuova o invecchiata, venduta all'ingrosso o al minuto.

Tuttavia, viene concessa una quota aggiuntiva pari a:

— Hl 0,50 di alcool puro per ettaro ai giovani viticoltori di età inferiore ad anni 35 nel 1974, che abbiano compiuto una dichiarazione di raccolto nel 1976 e la cui superficie viticola (produttiva e non) sia uguale o inferiore a Ha 5, se è costituita esclusivamente da piante nuove, e senza tener conto di eventuali incrementi per successione, donazione, acquisto o trasferimento;

— Hl 1 di alcool puro per ettaro ai viticoltori che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1979 e che abbiano fruito dell'agevolazione giovani agricoltori.

Tali quote aggiuntive non sono cumulabili.

2) Una quota destinata ad essere immagazzinata e ad essere costituita in pegno, pari a:

— Hl 2 di alcool puro per ettaro per la Grande Champagne,

— Hl 1,50 di alcool puro per ettaro per la Petite Champagne e le Borderies,

— Hl 1 di alcool puro per ettaro per i Fins Bois, Bons Bois e Bois Ordinaires,

tale quota si aggiunge alla precedente ».

L'art. 9 istituisce un contributo di categoria destinato a concorrere al finanziamento delle misure di organizzazione del mercato dei vini e delle acquaviti di Cognac, ed in particolare allo studio e alla ricerca di forme di utilizzazione commerciale (diverse da quelle del cognac e dal pineau delle zone della Charente) per i mosti e i vini ottenuti dalle uve bianche tipiche della regione delimitata Cognac, contributo da riscuotere in base ai seguenti criteri:

« A) FF 300 per ettolitro di alcool puro per quantitativi messi in commercio superiori a Hl 4,5 di alcool puro per ettaro (o Hl 5 per i giovani viticoltori che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente delibera, o Hl 5,5 di alcool puro per ettaro per i viticoltori che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1979 e che abbiano fruito dell'agevolazione giovani agricoltori), sempre però rispettando un massimale di Hl 8 di alcool puro per ettaro per il complesso della regione delimitata, o di Hl 8,5 di alcool puro per ettaro per la Grande Champagne.

B) Ogni produzione non smerciata superiore alla quota di produzione cognac [aumentata delle quantità sub A)] sarà collocata in riserva di mercato.

L'immissione sul mercato della produzione supplementare sarà disposta:

a) individualmente, in caso di produzione inferiore ai 2/3 del rendimento medio del vigneto e dell'anno di cui trattasi, o di sinistro

contemplato nella casistica di cui alla legge sulle calamità agricole;

b) per vigneto, in funzione delle esigenze espresse da uno o più sindacati membri della famiglia del commercio. I rappresentanti dei viticoltori del vigneto di cui trattasi si riservano il diritto di veto di immissione sul mercato in caso di rischio di inosservanza della quota intercategorie.

Inoltre:

C) Ogni quantità smerciata in eccedenza rispetto al massimale sarà sottoposta ad un contributo di categoria straordinario dell'importo di FF 3 000 per ettolitro di alcool puro.

D) Ogni produzione di cognac che superi il rendimento massimo ex art. 2 verrà classificata come " distillation interdite ", e sarà passibile di un contributo di categoria straordinario dell'importo di FF 1 500 per ettolitro di alcool puro; non fruirà inoltre del normale invecchiamento e non sarà smerciabile. Il Bureau national non rilascerà alcun tipo di attestato per tali acquaviti. »

Le somme stanziate in applicazione di tale disposizione sono ripartite come segue: FF 300 per ettolitro di alcool puro ai viticoltori che non abbiano avuto la possibilità di immettere sul mercato la quota smerciabile, in tutto o in parte, e che rinuncino a produrla come cognac; tutto ciò che rimane, detratte le spese correnti, sarà devoluto ad un fondo cassa che finanzierà le attività sopra ricordate (art. 10).

La decisione di cui sopra era riprodotta — nella parte relativa al contributo — in un accordo fra categorie concluso nell'ambito del BNIC il 29 ottobre 1979. Inoltre, l'art. 4 dell'accordo dispone:

« In conformità all'art. 10 della delibera del commissario del governo 29 ottobre 1979, le somme stanziate a norma degli artt. 2 e 3 di cui sopra saranno devolute allo studio e alla ricerca di forme di utilizzazione commerciale diverse dal cognac e dal pineau delle zone della Charente per i mosti e i vini ottenuti dalle uve bianche tipiche della regione delimitata Cognac — e l'ente intercategoria si impegna a condurre tale tentativo soprattutto nel mercato d'esportazione — detratte le spese correnti e una somma di FF 300 per ettolitro di alcool puro destinata ai viticoltori che non abbiano avuto la possibilità di vendere, in tutto o in parte, la loro quota destinata allo smercio, rinuncino a produrla come cognac e presentino domanda per iscritto in tal senso entro il 15 aprile 1980. »

L'accordo veniva esteso con decreto ministeriale 2 gennaio 1980, in conformità alla legge 10 luglio 1975, n. 600.

Dinanzi al tribunal d'instance di Saintes, il BNIC chiedeva la condanna di un viticoltore della regione di cui trattasi al pagamento della somma di FF 7 916,02, corrispondenti al contributo da esso dovuto in seguito al superamento della quota destinata allo smercio stabilita per un tetto massimo di Hl 8 di alcool puro per ettaro [art. 9, sub A) della delibera del commissario del governo, e art. 2 dell'accordo di categoria].

Il tribunal d'instance si domanda se:

« (...) La fissazione di una quota di produzione e, quindi, di sottoquote destinate allo

smercio e all'immagazzinamento non debba essere considerata una pratica concordata, atta a falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune in quanto limita la produzione e gli sbocchi; va peraltro considerato che questo provvedimento è stato adottato con l'intento di migliorare la produzione o, almeno, di conservare la qualità del prodotto " cognac " onde soddisfare al meglio l'interesse del consumatore, circostanza che potrebbe rendere inapplicabile alla quota di produzione il n. 1 dell'art. 85 del trattato di Roma, in base al n. 3 dello stesso articolo ».

Il tribunal rileva inoltre che la fissazione di queste quote è un provvedimento del commissario del governo e non, come nel caso della fissazione di un prezzo minimo di acquisto delle acquaviti di Cognac, un semplice accordo tra categorie esteso con decreto ministeriale. Osserva del pari che la finalità del contributo è stata definita con accordo fra categorie 23 novembre 1979, esteso — come è stato precisato — con decreto ministeriale.

Stando così le cose, il tribunal d'instance, dopo aver rilevato che, vista la finalità del contributo di cui trattasi, l'accordo fra categorie è in contrasto con l'art. 85, 1° comma, del trattato CEE (sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391) e che consiste in parte nel fissare per il cognac un prezzo diverso da quello stabilito dalle norme comunitarie (in effetti una quota del contributo serve a versare un supplemento di prezzo a taluni produttori), ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« a) Se le norme intese ad istituire quote di produzione che si suddividano in una quota destinata allo smercio e in una quota destinata all'immagazzinamento siano compatibili con l'art. 85 del trattato di Roma, in quanto mirano a limitare la produzione di un prodotto per conservarne la qualità.

b) In caso negativo, se un contributo calcolato in base ad una quota siffatta sia compatibile con il suddetto articolo del trattato di Roma. »

1. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1986.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate il 22 agosto 1986 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Giuliano Marenco, in qualità di agente, e il 25 agosto 1986 dal ricorrente nella causa principale, con l'avv. Philippe Calmels.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il ricorrente nella causa principale a rispondere per iscritto ad un certo numero di quesiti e ad inviare taluni documenti alla Corte. All'invito è stato ottemperato entro il termine.

2. Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee

2.1. Il BNIC ha presentato le seguenti osservazioni

2.1.1. In via preliminare, il *BNIC* illustra la situazione del mercato delle viti di uve bianche e di mosto, nonché quello delle acquaviti di Cognac, così come disciplinato dalla normativa nazionale. Fa poi notare l'au-

mento della produzione fino alla creazione delle quote al momento della stagione 1975-76, la stagnazione delle vendite e talvolta la loro caduta tra il 1972 e il 1973 (come conseguenza della crisi petrolifera) e l'incremento delle scorte. Un'azione che tendesse a diversificare e migliorare la produzione soprattutto attraverso una migliore qualità del prodotto finito — il cognac — e a sviluppare un programma di studi e ricerche di nuove forme di utilizzazione commerciale per prodotti agricoli, vini e mosti, era necessaria onde garantire l'equilibrio economico di una regione in cui vivono dell'attività vinicola 63 000 viticoltori e circa 9 000 lavoratori dipendenti, impiegati nelle varie aziende commerciali. Il BNIC sottolinea altresì che occorrerebbe tener conto delle industrie satelliti situate nella regione, oltreché della loro importanza ai fini del commercio estero. Il cognac da solo rappresenta un terzo delle esportazioni della regione del Poitou-Charente, un quarto delle esportazioni francesi di vini e alcolici, e il 12% delle esportazioni francesi di prodotti agricoli e alimentari.

È questa la ragione per cui da molto tempo le autorità francesi si sono dedicate alla disciplina del mercato dei vini e delle acquaviti.

2.1.2. Dopo aver illustrato il funzionamento del BNIC, tale ente ritiene, fondandosi sulla surricordata sentenza BNIC, che l'art. 85, n. 2, del trattato non si applichi al caso di specie, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda vini e mosti, che sono prodotti agricoli a norma dell'art. 38, n. 1, del trattato, esso osserva che tali prodotti sono soggetti alle norme sulla concorrenza, con le restrizioni però risultanti dal regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. L'art. 2 di tale regolamento stabilisce che « l'art. 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del trattato ». Orbene, l'accordo intercategorie sui vini e i mosti ben s'inserisce nell'ambito di un'organizzazione nazionale del mercato dei vini bianchi e dei mosti strettamente correlata al principio dell'esazione di quote contributive come modo di finanziamento di tale organizzazione nazionale onde perseguire le finalità prescritte dall'art. 39 del trattato.

Solo le acquaviti di Cognac, che secondo la giurisprudenza costante della Corte sono prodotti industriali, sono soggette al diritto comunitario (art. 85, n. 1, del trattato).

Il BNIC afferma inoltre che l'accordo intercategorie proviene da un ente di diritto pubblico avente un carattere para-amministrativo e non implica alcun rapporto giuridico di tipo privatistico. Come sottolinea il tribunal d'instance di Saintes, il potere normativo spetta al commissario del governo.

2.1.3. D'altro canto, le quote di produzione non pregiudicano il commercio tra Stati membri. Tanto il viticoltore quanto il commerciante della regione delimitata non si trovano in una situazione di inferiorità nei confronti dei viticoltori o commercianti francesi o esteri che producono o smerciano acquaviti di concorrenza, poiché ai fini della produzione e dell'attività commerciale dispongono di notevoli scorte di abbondanti materie prime che acquistano valore nel tempo. Non è tanto nel settore della produzione, della distribuzione o dell'immagazzinamento che viticoltori e negozianti della regione delimitata, anche nei confronti degli stessi operatori in Francia o all'estero, pos-

sono farsi concorrenza tra loro, quanto piuttosto migliorando la qualità dei vini di distillazione e delle acquaviti di Cognac.

2.1.4. Le quote servono unicamente quale punto di riferimento per determinare la base imponibile dei contributi, i quali non comportano la benché minima influenza nelle relazioni commerciali ed economiche tra tutti i produttori, viticoltori e commercianti a livello nazionale e a livello di importazioni ed esportazioni. Essi sono dunque in perfetta sintonia col diritto comunitario. Infatti, l'attuazione del meccanismo dei contributi straordinari per la sola durata di un anno non è in grado di modificare la concorrenza, ma è destinata a finanziare un programma di studi e ricerche per promuovere il progresso tecnico ed economico dei viticoltori e migliorare la qualità dei vini, ed i risultati sono aleatori.

Tenuto conto del suo oggetto, tale contributo non ha alcuna incidenza né sul prezzo dei vini e dei mosti, né tanto meno sulle importazioni o esportazioni dei vini della concorrenza.

La quota di Hl 4,50 di alcool puro (quota smerciabile) consentiva unicamente di determinare l'importo del contributo di FF 300 a mo' di indice. Tale non è il caso per quanto riguarda il contributo straordinario di cui all'art. 3 dell'accordo intercategorie, per un importo pari a FF 3 000 e 1 500, e che penalizza il superamento della quota di smercio delle acquaviti, prodotto industriale soggetto alle disposizioni dell'art. 85 del trattato; questa quota diventa allora, in tal caso, l'elemento essenziale ai fini della riscossione del contributo, che va quindi inteso come sanzione.

Orbene, un simile contributo di FF 1 500 e FF 3 000 non ha dato luogo ad alcuna riscossione né ad alcuna azione giudiziaria da parte del BNIC.

2.1.5. Il BNIC così conclude

« 1) In merito all'accordo intercategorie, se esso sia una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata, il BNIC si rimette al giudizio della Corte.

2) Le quote di produzione si dividono in quote di smercio e di immagazzinamento; esse riguardano allora solo i vini di distillazione e le acquaviti di Cognac nell'ambito di un'organizzazione nazionale del mercato.

3) L'art. 85, n. 1, del trattato è opponibile solo alle acquaviti di Cognac, prodotto industriale, mentre i vini da distillazione, prodotto agricolo ai sensi dell'art. 38, n. 1 del trattato CEE, allegato II, sono soggetti agli artt. 38 e seguenti riguardanti il titolo II « Agricoltura », nonché alle norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [regolamento (CEE) 5 febbraio 1979, n. 337].

4) Il BNIC si rimette al giudizio della Corte in merito alla compatibilità col trattato di Roma delle quote di produzione, smercio e immagazzinamento.

5) I vini e i mosti, prodotti agricoli a norma dell'art. 38, n. 1, del trattato CEE, allegato II, sono soggetti alla normativa comunitaria del mercato vitivinicolo [regolamento (CEE) 5 febbraio 1979, n. 337]. »

L'art. 42 del trattato sottopone alle regole di concorrenza i prodotti agricoli con talune

restrizioni riguardanti l'applicazione dell'art. 85 del trattato a norma del regolamento n. 26, « relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ».

2.2. La *Commissione delle Comunità europee* presenta le seguenti osservazioni:

2.2.1. Essa comincia con l'analizzare la compatibilità delle quote di produzione di cognac con i principi posti alla base dell'organizzazione comune del mercato del vino e con il divieto di misure di effetto equivalente all'esportazione. Propone di rispondere negativamente a tali questioni preliminari. L'acquavite — e quindi il cognac — non va soggetto all'organizzazione comune del mercato del vino e non è neanche un prodotto agricolo a norma del trattato, visto che non figura all'allegato II. La quota di produzione, poi, per definizione non comporta alcuna distinzione tra merci destinate al mercato interno e merci destinate all'esportazione.

2.2.2. Per quanto riguarda la compatibilità con l'art. 85 delle misure di cui trattasi, la Commissione sottolinea che esse furono adottate dal commissario del governo a seguito di decisione dell'assemblea generale del BNIC. Si tratta quindi di stabilire se tale provvedimento di provenienza statale sia atto a pregiudicare l'effetto utile delle norme sulla concorrenza applicate alle imprese.

A tal proposito la *Commissione* ritiene di non essere in grado — in questa fase del procedimento — di suggerire alla Corte in che senso occorra risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale. Essa si limita ad avanzare due possibilità di soluzione del problema in esame:

Prima possibilità

Non si può ritenere che la conclusione nel senso di intese contrarie all'art. 85 sia stata favorita dalle disposizioni di cui trattasi. Del resto, tali disposizioni non conferiscono maggior forza agli effetti di un'intesa. Nel caso di specie (contrariamente alla causa 123/83, BNIC/Clair, sentenza 30 gennaio 1985, pag. 391, 402) non si tratta di estensione di un'intesa ai terzi con decreto ministeriale. La decisione del commissario del governo non è stata preceduta da alcuna intesa, ma, come si desume dall'ultimo visto, da deliberazioni dell'assemblea generale del BNIC, che non possono essere considerate intese a norma dell'art. 85, n. 1, dato che non sono volte a determinare il comportamento nel mercato delle imprese ivi rappresentate.

Seconda possibilità

La Commissione si chiede poi se si possa del pari ritenere che, nel caso di specie, la normativa di provenienza statale pregiudichi l'effetto utile dell'art. 85. Infatti, la decisione del commissario del governo integra una mera trascrizione dei risultati dell'intesa realizzata in seno al BNIC (a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale 14 novembre 1960, pare che solo il ministro dell'agricoltura possa adottare con decreto provvedimenti che si distaccano dall'intesa concertata tra le imprese in esame). Prima di decidere, esso non si è quindi limitato a sentire il parere degli interessati.

È ben vero che le categorie rappresentate nell'assemblea generale del BNIC non sono vincolate nel loro agire sul mercato dalle deliberazioni di quest'ultima; è l'intervento statale che conferisce a tali deliberazioni carattere vincolante. Però, in conseguenza di

detto intervento, sono inutili comportamenti di imprese che abbiano lo stesso contenuto e siano vietati dall'art. 85, n. 1, del trattato.

La fissazione di quote di produzione costituisce una restrizione della concorrenza atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, allorché una parte rilevante della produzione di cui trattasi sia, come nel caso di specie, esportata all'interno del mercato comune. Essa ricade quindi nell'ambito dell'art. 85, n. 1.

3. Risposta ai quesiti posti dalla Corte

Il BNIC ha risposto ai quesiti posti dalla Corte circa l'esatta determinazione della data in cui fu concluso l'accordo fra categorie 2 gennaio 1980, nonché in merito al motivo per cui un accordo fra categorie sia stato concluso dopo il provvedimento del commissario del governo 29 ottobre 1979; accordo il quale riproduce detto provvedimento nella parte che riguarda i contributi in caso di superamento delle quote destinate allo smercio.

L'accordo fra categorie è stato redatto e sottoscritto il 23 novembre 1979.

Circa la necessità dell'adozione di detto accordo, trattandosi delle finalità esposte nel provvedimento del commissario del governo per l'organizzazione della stagione 1979/1980 — vale a dire la ricerca di nuove forme di utilizzazione commerciale e il principio dell'erogazione di contributi — era necessario soprattutto finanziare tali obiettivi attraverso la creazione di nuove risorse sotto forma di contributi, poiché giuridicamente il tributo parafiscale non poteva essere preso in considerazione.

Stando così le cose, a fronte dell'esperienza di creare un sistema di contributi per mezzo di un accordo fra categorie — tale accordo veniva a sua volta disciplinato dalla legge 10 luglio 1975 — a norma della procedura contemplata segnatamente nel regolamento interno del BNIC era necessario che il progetto di accordo fosse sottoposto all'assemblea generale straordinaria dopo essere stato preceduto da un'assemblea a carattere deliberativo di ognuna delle due famiglie del commercio e dei viticoltori, in tema esclusivamente di attuazione e modalità del meccanismo contributivo.

Tuttavia, a prescindere dall'intervento permanente e dirigistico del commissario del governo nella fase dell'elaborazione dell'accordo, occorre ricordare che i contributi non sono se non la conseguenza, o quantomeno lo strumento indispensabile, onde perseguire le finalità fissate nel provvedimento del commissario del governo in materia di organizzazione della stagione, senza per questo dimenticare la necessità della procedura di estensione dell'accordo fra categorie, in conformità all'art. 2 della legge 10 luglio 1975.

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore